



ASSOCIAZIONE STORICO- CULTURALE "BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO"

- c. Ritrovamento e recupero, tramite Commissario Prefettizio e Sovrintendenza di Venezia, di una macina del 1700 – ora depositata nel magazzino comunale-
- d. Museo prende la parola Spigariol
 - I. Nota dolente è stata restituita la collezione Libralato- non è stata accettata la Ns offerta-
 - II. Chiusura -forse sino a settembre – del museo per catalogazione ed inventario. Necessario per poter produrre la documentazione al riconoscimento del museo tramite la Regione
 - III. Recuperato materiale tramite i soci Moda e Ceotta
 - IV. Acquistato materiale per il museo tramite i soci Mazzaferri, Michieletto e Feltrin
 - V. Acquistata una libreria da un privato e catalogazione di tutti i libri – circa 500 – tramite i soci fratelli Barbon
- e. La convenzione con il Comune non è stata rinnovata in quanto lo stesso è commissariato
- f. Con Lions di Nervesa e Quartu sant'Elena ci sarà un'uscita con cerimonia a Giugno in onore al Capitano Porcu.
- g. Effettuate varie mostre e uscite
 - I. Istrana con Alisolidali – Ceotta -
 - II. San Biagio di Callalta con il modellismo – Savoini -
 - III. l'Abazia di Nervesa sulle balestre – Soldan-
 - IV. Uscita sui colli Sant'Anna Collalto – Cucciol -
 - V. Uscita con i Lions di Nervesa
 - VI. Uscite con la Proloco di Nervesa e Bavaria
- h. Recupero trincee sommitali – continua la produzione di documentazione tramite i soci Indiano e Giorato-
- i. Manutenzione e tabellazione sentiero Brigata Lucca e Bunker – Callegaro –
- j. Archiviato il proc.penale nei confronti del socio Michieletto e come accordi sono stati pagati gli avvocati della difesa. Chiuso il Conto corrente.

Molto partecipe la serata con chiarimenti su diversi punti ed il socio Callegaro più volte chiede che i soci siano più partecipi alla manutenzione sia dei bunker che del Sentiero e sono state fatte varie proposte. Gli associati chiedono di contattare le guide che usufruiscono dei siti diano il giusto riconoscimento all'associazione

4. Varie ed Eventuali

- a. Presentati i modelli per l'acquisto di Stendardi e Guidone e approvati con il logo piccolo "A"
- b. Il socio Zorzetto propone di Organizzare una grigliata per affiatte l'associazione

Sentite le esposizioni, l'assemblea all'unanimità

• DELIBERA

di approvare i punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

- Non essendoci altro all'ordine del giorno e nessuno richiedente la parola alle ore 23.15 si conclude l'Assemblea Ordinaria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 19.05.2023
934

Liquidati Euro esente

Sede Ex Scuole Medie Via Bombardieri del Re, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia TV
CF 92025220267

Tel. 3933043619 - 3474920162

E-mail info@battagliadelsolstizio.it - battagliadelsolstizionervesa@gmail.com
www.battagliadelsolstizio.it PEC battagliadelsolstizio@pec.it



STATUTO

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE
BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO
APS

ART. 1
(Denominazione e sede)

L' ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO costituita in data 07/09/2005, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO APS".

Essa ha lo scopo di riunire gli studiosi e gli appassionati di Storia, con particolare riferimento al periodo della Grande Guerra, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Bombardieri del Re n.10 nel comune di Nervesa della Battaglia.

Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità storiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- L'Associazione si prefigge di ricercare, studiare e raccontare le storie delle persone, dei luoghi e dei fatti del territorio di Nervesa della Battaglia, del Montello e, più in generale, del Piave e del Veneto, attraverso i quali si può descrivere principalmente la Storia della Grande Guerra, ma anche di altri periodi, preservandone in questo modo la memoria.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nell'art. 5 comma 1 del [D.lg. 117/2017](#) alle lettere che seguono:

- D) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- U) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Giornate Storiche, Ricreative e Educative
- Elaborazione di pubblicazioni e l'istituzione di un Museo della Grande Guerra a Nervesa della Battaglia e più in generale di tutte le attività connesse agli scopi associativi nei limiti consentiti dalla legge
- Manifestazioni, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, volte a favorire la conoscenza delle vicende succedutesi
- Attività didattica provvedendo all'organizzazione e creazione di mostre e pubblicazioni
- Accompagnare persone sui sentieri della Grande Guerra
- Valorizzazione e recupero di siti storici del territorio
- Allestire mostre mercato sulla Grande Guerra

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e Nazionale

ART. 6 (Ammissione)

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividano le finalità statutarie senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, convinzioni religiose, dalle opinioni politiche, ideologiche, filosofiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Per i minorenni -dai 16 anni ai 18 - è necessario il previo consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, e per loro eserciteranno il diritto di voto.

Per quanto riguarda gli enti aderenti, essi potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo tramite il loro rappresentante legale o suo delegato, e la pari delle persone fisiche hanno diritto ad un voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre distinte categorie di soci, tutti con uguali diritti e doveri:

- a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- c) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, l'associato decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

a) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio ai sensi dell'art. 24 del Codice civile quando:

- sia stato sottoposto a provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa
- che abbia mantenuto condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione;
- per inosservanza delle disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti di attuazione dello Statuto o delle norme etiche, oppure alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

che in qualsiasi modo arrechi un danno materiale o morale all'Associazione o fomenti in seno ad essa disordini o dissidi

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (Eventuale)
- Organo di revisione (Eventuale)

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, socialmedia, comunicazione telefonica spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza e delega di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo

a) nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Economo;

b) Qualora segretario e/o economo non possano essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio potrà eleggerli tra i soci, ed in questo caso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Segretario)

Il Segretario è responsabile delle convocazioni degli organi sociali e delle comunicazioni sociali, predispone i verbali delle riunioni degli organi sociali ed è responsabile della loro conservazione. E' responsabile della conservazione dei documenti dell'associazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Amministrazione nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche ed amministrative.

Art. 18

(Economo)

1. L'Economo:

- a) cura la raccolta delle quote sociali;
- b) cura la richiesta di contributi e le incombenze fiscali;
- c) predispone il bilancio consultivo e il bilancio preventivo che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alle incombenze fiscali e ai pagamenti su mandato del Presidente;
- e) cura la tenuta dei libri contabili;
- f) custodisce ed amministra i fondi sociali;
- g) cura i rapporti con l'istituto di credito designato quale Tesoriere.

2. I mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso, per costituire titolo di scarico per l'istituto di credito designato quale Tesoriere, devono essere muniti della firma dell'Economo e del Presidente.

ART. 19
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3 937 19/05/2023

0,00 **T5S23L000937000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S